



RINNOVO CONTRATTO: APERTE LE TRATTATIVE

Nella mattinata di martedì 20 luglio si è tenuta, in videoconferenza, la riunione di apertura del tavolo negoziale del Comparto Sicurezza e Difesa, relativo al triennio contrattuale 2019-2022. Alla riunione hanno partecipato i Ministri e Sottosegretari delle Amministrazioni interessate, unitamente a tutti i Capi dipartimento.

Preliminarmente il Ministro della P.A., nel sottolineare che i lavoratori di questo Comparto sono “la faccia dello Stato” che ha garantito oltre al funzionamento del Paese anche la stessa democrazia, nel periodo della pandemia, ha manifestato la volontà dell'esecutivo di giungere entro settembre prossimo alla chiusura dell'accordo, in modo da poter distribuire le risorse disponibili, comprese quelle che sono state previste nel c.d. decreto sostegni bis.

Detta Volontà è stata rimarcata anche dal Ministro dell'Interno che ha aggiunto la consapevole necessità, a tutela della specificità, di dover operare insieme per definire e attuare un “pacchetto specificità” nel quale ricomprendere tutte le legittime e giuste rivendicazioni rappresentate dai Sindacati e dalle Rappresentanze militari.

Lo svolgimento della riunione “da remoto” e il breve tempo concesso non hanno permesso alle OO.SS. e ai CoCeR di illustrare compiutamente le proprie posizioni e approfondire questioni quali la previdenza dedicata, la tutela legale, la sicurezza sanitaria, il riconoscimento delle malattie professionali ed altri temi che sono fondamentali per riempire di contenuti il concetto di specificità. Peraltro, alcuni di questi richiedono stanziamenti ulteriori rispetto a quelli disponibili, da reperire eventualmente nell'ambito della prossima legge di stabilità.

Il Siulp ha da subito manifestato la disponibilità e volontà di proseguire le trattative, ma con modalità che consentano di avere il tempo necessario per affrontare tutte le problematiche che affliggono il personale in uniforme, ritenendo che pur nel rispetto dei tempi entro i quali si dovrà raggiungere l'intesa, l'attenzione dovrà concentrarsi soprattutto sui contenuti di un accordo che rappresenta il vero banco di prova per il governo, dopo ben oltre dieci anni di assenza di determinazioni negoziali sulla parte normativa.

Ed è proprio sui temi normativi, quali l'adeguamento del costo del lavoro straordinario – oggi pagato meno del lavoro ordinario, la tutela legale, la definizione delle malattie professionali, la previsione di una previdenza integrativa dedicata, che verrà misurata la reale volontà del governo di rispondere alle legittime aspettative dei lavoratori in uniforme. E proprio su questi temi che Sindacati e Rappresentanze militari hanno chiesto di iniziare il confronto sul tavolo tecnico. Giacché l'aumento economico che ne deriverà, rispetto a quello ipotetico di 130 euro lordi medi, sarà fortemente condizionato dalle risposte che l'esecutivo garantirà nel corso del confronto negoziale.

Intanto, per il 29 luglio, è stato convocato presso il Dipartimento della Funzione Pubblica un incontro in sede tecnica per la definizione della contrattazione relativa all'area Dirigenziale.

Incostituionale la revoca dei sussidi per mafiosi e terroristi in stato di bisogno

Per la Corte Costituzionale le prestazioni assistenziali spettano anche ai condannati per mafia e terrorismo ammessi a scontare la pena in regime alternativo al carcere. Contrasta, pertanto, con gli articoli 3 e 38 della Costituzione la revoca delle prestazioni assistenziali, fondate sullo stato di bisogno, ai condannati in via definitiva per reati di mafia o terrorismo, i quali stiano scontando la pena in modalità alternativa alla detenzione. Si ritiene irragionevole che lo Stato valuti un soggetto meritevole di accedere a tale modalità di detenzione e lo privi, poi, dei mezzi per vivere, quando questi sono ottenibili solo dalle prestazioni assistenziali.

È quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 137/2021, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 61, e, in via consequenziale, del comma 58 dell'articolo 2 della legge n. 92 del 2012. Ad invocare l'intervento del Giudice delle Leggi è stato il Tribunale di Roma che prospetta la lesione, ad opera della normativa suddetta, dell'art. 38, primo comma, nonché degli articoli 2 e 3 della Costituzione.

Il menzionato comma 58 prevede che con la sentenza di condanna per i reati più gravi e di particolare allarme sociale (quali i reati di associazione terroristica, attentato per finalità terroristiche o di eversione, sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, associazione di stampo mafioso, scambio elettorale, strage e delitti commessi per agevolare le associazioni di stampo mafioso) il giudice disponga la sanzione accessoria della revoca di una serie determinata di prestazioni assistenziali, di cui il condannato sia eventualmente titolare, ovvero: l'indennità di disoccupazione, l'assegno sociale, la pensione sociale e la pensione per gli invalidi civili.

Il comma 61, invece, stabilisce che tale revoca, con effetto non retroattivo, sia disposta dall'ente erogatore nei confronti dei soggetti già condannati con sentenza passata in giudicato all'entrata in vigore della legge n. 92 del 2012. Secondo il giudice rimettente, la disposizione censurata, imponendo la revoca dell'assegno sociale a chi versi in regime di detenzione domiciliare, rischia di privare tale soggetto (a causa della condizione di età e della connessa incapacità, presunta ex lege, di svolgere qualsiasi proficuo lavoro) dei mezzi di sussistenza. Situazione che realizzerebbe, dunque, un obiettivo pregiudizio per i diritti inviolabili della persona, quali quello alla alimentazione e, in definitiva, alla vita, che rappresentano diritti insuscettibili di patire deroghe o compressioni. Nel valutare come fondate le eccezioni evidenziate, la Consulta rammenta come il legislatore, con la normativa in commento, abbia istituito uno speciale "statuto di indegnità" connesso alla commissione di reati di particolare gravità, tali da giustificare, durante l'esecuzione della pena, il venir meno di trattamenti assistenziali che trovano il loro fondamento nel generale dovere di solidarietà dell'intera collettività nei confronti dei soggetti svantaggiati. Tuttavia, si legge in sentenza, il descritto "statuto d'indegnità" pone in pericolo la stessa sopravvivenza dignitosa del condannato, privandolo del minimo vitale, in violazione dei principi costituzionali (artt. 2, 3 e 38 Cost.), su cui si fonda il diritto all'assistenza.

Dunque, nonostante i condannati per i reati di cui all'art. 2, comma 58 cit., abbiano gravemente violato il patto di solidarietà sociale che è alla base della convivenza civile, "attiene tuttavia a questa stessa convivenza civile che ad essi siano comunque assicurati i mezzi necessari per vivere".

E ciò rischia di non realizzarsi qualora i sussidi vengano revocati ai condannati ammessi a scontare la pena in regime alternativo al carcere, che si troverebbero quindi a sopportare le spese per il proprio mantenimento; spese che, qualora i condannati siano privi di mezzi adeguati, potrebbero essere garantite solo dalle summenzionate provvidenze pubbliche.

Per il Collegio, la descritta diversità di effetti della revoca delle prestazioni sociali tra chi si trova in stato di detenzione domiciliare (o in altra forma alternativa di espiazione della pena) rispetto a chi è detenuto in carcere, viola anche l'art. 3 Cost., in quanto si tratterebbero allo stesso modo situazioni soggettive del tutto differenti. Anzi, il "fatto di tenere conto di tale diversità di situazioni risulta presumibilmente coerente con la stessa volontà dell'intervento legislativo, che ha stabilito l'incompatibilità tra determinate provvidenze pubbliche e l'essere stati condannati in via definitiva per reati giudicati particolarmente gravi".

È infatti possibile che il legislatore, per i descritti reati, abbia pensato alla sola detenzione in carcere come regime di espiazione della pena e per questo non abbia ammesso deroghe in presenza di situazioni particolari, legate all'età avanzata del condannato, alla presenza di precarie condizioni di salute, nonché, per particolari reati quali quelli di cui al giudizio a quo, anche alla collaborazione con la giustizia.

Ciò determina una violazione anche dello stesso principio di ragionevolezza, perché l'ordinamento considera un soggetto meritevole di accedere a forme alternative di detenzione, ma poi lo priva poi dei mezzi per vivere, ottenibili, in virtù dello stato di bisogno, solo dalle prestazioni assistenziali.

L'illegittimità della revoca, precisa la Corte, deriva dal pregiudizio al diritto all'assistenza per chi necessita dei mezzi per sopravvivere, che deve essere comunque garantito a ciascun individuo, pur se colpevole di determinati reati. Pregiudizio che resta il medesimo anche quando la revoca venga disposta dalla sentenza di condanna per i reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 92/2012, ossia nella fattispecie di cui al comma 58.

La sentenza n. 137/2021 è consultabile nell'apposita sezione del sito all'indirizzo www.siulp.it.

SIULP Pistoia: Gianluca Solimene nuovo Segretario Provinciale

Il Direttivo Provinciale del Siulp di Pistoia ha eletto Gianluca Solimene nuovo Segretario Generale Provinciale. Al neo eletto gli auguri di buon lavoro e al Segretario uscente Mariagrazia Ingegneri, un ringraziamento per il lavoro svolto.

BORSELLINO: Romano (SIULP), commemorare i nostri caduti nella guerra dei giusti per rinnovare l'impegno contro le mafie e ogni forma di violenza

Riportiamo le dichiarazioni del Segretario Generale, Felice Romano, inviate alla stampa in data 19 luglio 2021:

"Ventinove anni fa, in via D'Amelio a Palermo, dopo poco meno di due mesi dall'efferata strage di Capaci, sotto l'inarrestabile ferocia assassina di gente senza scrupoli, i Poliziotti Emanuela Loi, Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Vincenzo Li Muli, Claudio Traina morivano in una tremenda esplosione insieme a

Paolo Borsellino solo perché stavano combattendo la guerra dei giusti contro le mafie e ogni forma di violenza.

Per non dimenticare il sacrificio di questi eroi e per non rendere vano il loro impegno pagato con il sacrificio della loro vita occorre, senza alcuna esitazione, rinnovare l'impegno nella guerra contro tutte le mafie e ogni forma di ricatto malavitoso che annienta la dignità delle persone e le rende vulnerabili ai loschi affari della criminalità.

Per questo ha ragione il Segretario della Cisl Luigi Sbarra a ribadire che per garantire la legalità occorre investire sul lavoro e sullo sviluppo dei nostri territori. Giacché la sicurezza non può più essere considerata come costo del sistema immunitario ma deve essere ritenuta come condizione imprescindibile per lo sviluppo sociale, politico ed economico dei nostri territori. Solo camminando insieme, alla stessa velocità, infatti, il "treno della legalità" potrà riscattare i territori infiltrati dalla criminalità e riacquistare la dignità necessaria per opporsi alla violenza e alla sopraffazione e garantire quelle condizioni che occorrono per un rilancio del nostro Paese e il riscatto dei cittadini.

Per questo significativa e importante riteniamo l'attribuzione della cittadinanza onoraria concessa dal Comune di Palermo alla Polizia di Stato e che stamattina verrà consegnata, alla caserma Lungaro – luogo simbolo dell'impegno nella lotta alla mafia - dal Sindaco Orlando al Capo della Polizia – Direttore Generale della P.S. - Prefetto Lamberto Giannini.

Un segnale importante, chiaro e forte, che segna, anche visivamente, una comunione di intenti tra comunità locale e la Polizia di Stato, che riconosce ai nostri caduti il sacrificio fatto per il bene di quella collettività ma anche la chiara volontà dei cittadini palermitani di liberarsi dalla tirannia mafiosa.

È quanto afferma in una nota Felice ROMANO, Segretario Generale del SIULP nel commentare il 29° anniversario della strage di via D'Amelio e dell'attribuzione della cittadinanza onoraria conferita dal Comune alla Polizia di Stato.

La commemorazione dei tanti caduti in quella che si può definire "la guerra dei giusti" contro ogni violenza e contro la mafia, è non solo un atto dovuto all'estremo sacrificio di questi straordinari servitori dello Stato, essa rappresenta il momento per rinnovare l'impegno nella lotta contro la violenza e l'illegalità ma anche la conferma che il loro sacrificio è servito a divulgare la cultura della legalità e a favorire la necessaria rivoluzione culturale per non lasciare alcun spazio ai fenomeni criminali. Una condizione che oggi, dopo la pandemia e lo stanziamento di ingenti capitali da investire nel piano di rilancio previsto dal PNRR, diviene ancora più attuale e cogente affinché quei territori posano finalmente liberarsi da questa triste e violenta storia.

Ecco perché, conclude Romano, questa commemorazione assurge ad un valore ancora più alto rispetto a quelle precedenti, giacché solo attraverso la consapevolezza e la restituzione della dignità di cittadini liberi si potranno precostituire le giuste e necessarie condizioni per riscattare Palermo e tutti i territori che sono stati sopraffatti dalla violenza mafiosa."

Il Garante della Privacy interviene sulle vaccinazioni

Con l'aumento delle vaccinazioni anche in Italia, si moltiplicano i dubbi rispetto alla condivisione delle informazioni sanitarie tra colleghi di lavoro e tra datori e dipendenti. Per far chiarezza, a febbraio il Garante della Privacy ha pubblicato una serie di indicazioni su un tema che resta spinoso.

La prima cosa da sapere è che i dati sanitari per il legislatore europeo rientrano tra le "categorie particolari di dati personali" e vanno sempre tutelati in termini di privacy. Tuttavia, in ragione della pandemia la tutela della salute pubblica è diventata prioritaria. Sulla condivisione delle informazioni vaccinali il dibattito è particolarmente acceso.

La prima domanda che ci si pone è se il datore di lavoro possa chiedere ai propri dipendenti dell'avvenuta vaccinazione.

Il Garante, sulla condivisione delle informazioni vaccinali sul luogo di lavoro ha chiarito che il datore di lavoro non può chiedere ai propri dipendenti di fornire informazioni sul proprio stato vaccinale o copia di documenti che comprovino l'avvenuta vaccinazione anti Covid-19. Quindi non potrà, ad esempio, chiedere al lavoratore di mostrare il green pass.

Le informazioni non possono essere scambiate nemmeno con il consenso del lavoratore.

«Il datore di lavoro — spiega il Garante — non può considerare lecito il trattamento dei dati relativi alla vaccinazione sulla base del consenso dei dipendenti, non potendo il consenso costituire in tal caso una valida condizione di liceità in ragione dello squilibrio del rapporto tra titolare e interessato nel contesto lavorativo».

Il datore non può nemmeno ottenere l'elenco dei vaccinati dal medico competente. Il Garante sottolinea come «il medico competente non può comunicare al datore di lavoro i nominativi dei dipendenti vaccinati. Solo il medico competente può infatti trattare i dati sanitari dei lavoratori e tra questi, se del caso, le informazioni relative alla vaccinazione, nell'ambito della sorveglianza sanitaria e in sede di verifica dell'idoneità alla mansione specifica».

Inoltre, per il Garante la vaccinazione non può essere richiesta come condizione per l'accesso ai luoghi di lavoro. «Solo il medico competente — ribadisce l'Autorità — nella sua funzione di raccordo tra il sistema sanitario nazionale/locale e lo specifico contesto lavorativo, può trattare i dati personali relativi alla

vaccinazione dei dipendenti e, se del caso, tenerne conto in sede di valutazione dell'idoneità alla mansione specifica». Il datore di lavoro dovrà limitarsi ad attuare le misure indicate dal medico competente nei casi di giudizio di parziale o temporanea inidoneità alla mansione cui è adibito il lavoratore. Se un dipendente sia vaccinato o meno non è quindi affare dell'azienda o dei colleghi.

SIULP Lecce: Mirko Bray nuovo Segretario Provinciale

Il Direttivo Provinciale del Siulp di Lecce ha eletto Mirko Bray nuovo Segretario Generale Provinciale. Al neo eletto gli auguri di buon lavoro.

Bonus acqua potabile

Con il provvedimento prot. 153000 del 16 giugno 2021 dell'Agenzia delle Entrate viene data attuazione a quanto stabilito dall'articolo 1, commi da 1087 a 1089 della L. n.178/2020, attraverso la definizione dei criteri e delle modalità di utilizzazione del credito d'imposta per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.

Il bonus è pari al 50%, fino a una disponibilità di 5 milioni di euro per anno e le spese agevolate sono quelle sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022.

Ai fini dell'imputazione delle spese, per le persone fisiche, il riferimento è alla data di effettivo pagamento (criterio di cassa) che si intende effettuato alla data di registrazione del documento contabile.

L'importo delle spese sostenute deve essere documentato tramite fattura elettronica o documento commerciale in cui sia riportato il codice fiscale del richiedente il credito. Per coloro che non sono tenuti a emettere fattura elettronica, invece, è considerata valida anche l'emissione di una fattura o di un documento commerciale nel quale deve essere riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.

I soggetti aventi diritto al bonus acqua potabile devono presentare una comunicazione all'Agenzia delle Entrate riguardante l'ammontare delle spese ammissibili sostenute nell'anno precedente. A tal fine è disponibile il modello di "Comunicazione delle spese per il miglioramento dell'acqua potabile".

Tale comunicazione va presentata nel periodo dal 1° al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese e inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente o da un intermediario, tramite applicativo web disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia o trasmissione di un file, secondo le specifiche tecniche allegato al provvedimento.

Per persone fisiche non esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo, il credito entra nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese agevolabili e in quelle successive fino al completo utilizzo dello stesso; diversamente, può essere compensato con F24.

Come anticipato, il credito d'imposta è pari al 50% delle spese complessive sostenute risultanti dall'ultima comunicazione validamente presentata.

L'importo massimo della spesa su cui calcolare l'agevolazione è:

- di 1.000 euro per ciascun immobile, per le persone fisiche;
- di 5.000 euro per ogni immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni e per gli enti non commerciali.

Posto che il limite di spesa annua è di 5 milioni di euro, la percentuale sarà calcolata rapportando questo importo all'ammontare complessivo del credito d'imposta risultante da tutte le comunicazioni validamente presentate.

Dunque, l'ammontare del credito d'imposta fruibile è pari all'importo del credito indicato nella comunicazione validamente presentata, moltiplicato per la percentuale ottenuta dal rapporto tra il limite complessivo di spesa e l'ammontare complessivo del credito d'imposta risultante da tutte le comunicazioni validamente presentate. Se l'ammontare complessivo dello sconto risulta uguale o inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100%.

La misura percentuale sarà comunicata entro il 31 marzo di ciascun anno, con riferimento alle spese sostenute nell'anno precedente.

La proponibilità di un ricorso collettivo è subordinata all'identità di situazioni sostanziali e processuali e all'assenza di conflitti di interesse tra i ricorrenti

Molto spesso la proposizione di un ricorso in forma collettiva se da un lato può risultare vantaggiosa, dall'altro può pregiudicare il buon fine dell'azione quando non vi è sostanziale identità di situazione oggettiva e di interesse tra i ricorrenti.

Indicativa, al riguardo, è la recentissima Sentenza n.07632/21 del 25 giugno 2021 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) che ha deciso il ricorso presentato da un folto

gruppo di concorrenti al concorso interno, per titoli di servizio, per la copertura di 436 posti per vice commissario del ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 12 aprile 2019.

I sessantacinque ricorrenti avevano precedentemente presentato all'Amministrazione istanza per l'annullamento in via di autotutela del bando e della graduatoria di merito pubblicata in data 31 ottobre 2019 evidenziandone i profili di illegittimità, senza tuttavia ottenere riscontro alcuno da parte dell'Amministrazione. La controversa vicenda contenziosa, articolata con ricorso introduttivo e atti recante motivi aggiunti, verteva sulla legittimità della complessa procedura concorsuale in questione con riferimento al bando e agli atti della Commissione esaminatrice e alla valutazione dei titoli e agli atti consequenziali di approvazione delle graduatorie dei vincitori.

Il Collegio non ha esaminato nel merito le doglianze dei ricorrenti ed ha rigettato il ricorso dopo averne esaminato l'ammissibilità sotto il profilo della proposizione in forma collettiva.

In particolare, il Tribunale ha aderito alla preliminare eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dall'Amministrazione, ritenendo precluso l'esame delle ulteriori eccezioni relative agli altri profili di inammissibilità del ricorso e delle istanze di rinuncia e improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse formulate dai ricorrenti.

Secondo i Giudici amministrativi va data continuità all'indirizzo giurisprudenziale a mente del quale nel processo amministrativo (art. 40 e ss. c.p.a.), la proposizione del ricorso collettivo rappresenta una deroga al principio generale secondo il quale ogni domanda, fondata su un interesse meritevole di tutela, deve essere proposta dal singolo titolare con separata azione. Di conseguenza al fine di riconoscere l'ammissibilità del ricorso collettivo occorre oltre al requisito negativo dell'assenza di conflitti di interesse, che vi sia identità di situazioni sostanziali e processuali, cioè che le domande giurisdizionali siano identiche nell'oggetto, che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e che vengano censurati per i medesimi motivi, sì da poter ragionevolmente considerare una pluralità di ricorrenti come una unica parte processuale, seppur soggettivamente complessa (cfr. Cons. Stato, sez. I, parere adunanza 23 gennaio 2019, n. 576; id. sez. V, 27 gennaio 2015 n. 363; id. sez. V, sent. 24 agosto 2010, n. 5928; Tar Lazio, Roma, sez. III, 27.2.2010, n. 3119).

Pertanto, la proposizione contestuale di un'impugnativa da parte di più soggetti, sia essa rivolta contro uno stesso atto o contro più atti tra loro connessi, è soggetta al rispetto di precisi requisiti, sia di segno negativo che di segno positivo: i primi sono rappresentati dall'assenza di una situazione di conflittualità di interessi, anche solo potenziale, per effetto della quale l'accoglimento della domanda di una parte dei ricorrenti sarebbe logicamente incompatibile con quella degli altri; i secondi consistono, invece, nell'identità delle posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti, essendo necessario che le domande giurisdizionali siano identiche nell'oggetto, che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e che vengano censurati per gli stessi motivi (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 29 dicembre 2011, n.6990; id., 5 ottobre 2018, n. 5719).

In definitiva, il ricorso collettivo è inammissibile nel caso in cui sia proposto avverso il medesimo provvedimento da parte di soggetti diversi, con posizioni giuridiche e fattuali differenziate o confliggenti, in quanto priva il giudice della possibilità di controllare la concreta e individuale pretesa vantata da ciascuno di essi.

Nel caso pervenuto all'esame del Tribunale l'impugnativa risultava proposta da 65 ricorrenti.

Premesso che l'interesse primario era volto a contestare l'intera procedura con la domanda di annullamento della stessa, rilevandone la illegittimità del bando e degli atti del procedimento e la non correttezza dell'operato della Commissione giudicatrice, secondo il TAR le posizioni dei ricorrenti risultavano disomogenee e in conflitto tra loro poiché, si legge nella sentenza, "se è vero che tutti mirano al risultato dell'annullamento dei provvedimenti prodromici alla graduatoria contenente l'indicazione dei nominativi dei candidati vincitori ammessi al corso, nonché della graduatoria definitiva, è altrettanto vero che, rivendicando i predetti l'inserimento nelle graduatorie nelle quali essi non sono stati inseriti, l'eventuale accoglimento delle loro pretese potrebbe ledere le posizioni degli altri ricorrenti, inseriti nella medesima graduatoria. È evidente, dunque, che i ricorrenti potrebbero certamente subire un pregiudizio dall'inserimento nella medesima graduatoria invece alcuni potrebbero essere favoriti dall'accoglimento della domanda, altri ne risulterebbero svantaggiati (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. I bis, 18 febbraio 2021, n. 2041; id, sez. III, 24 luglio 2020, n. 8702; Tar Puglia, Bari, sez. III, 10 settembre 2020, n. 1148; Tar Sicilia, Palermo, sez. I, 18 novembre 2019, n. 2678). In definitiva, le posizioni dei singoli ricorrenti appaiono tra loro confliggenti, non essendo collimanti per quanto riguarda l'interesse perseguito, e tale condizione non consente di qualificare i medesimi come un'unica parte processuale".

Secondo il TARE, le avverse argomentazioni relative a titoli, incarichi, punteggi e collocazioni in graduatoria rendevano evidente che i ricorrenti erano portatori di interessi confliggenti poiché lamentavano diverse lesioni ciascuna riferita alle proprie schede di valutazione come prodotte. Il reiterato raffronto tra le posizioni di singoli ricorrenti con le posizioni di singoli vincitori controinteressati, secondo il tribunale, rende palese la presenza di conflitto di interessi tra i ricorrenti medesimi.

Ne consegue che in presenza della particolare connotazione il ricorso collettivo - come introdotto e articolato con gli ulteriori atti recanti motivi aggiunti e memorie conclusionali volti all'annullamento dell'intera procedura, in quanto azionato da ricorrenti che non si trovano in situazioni sostanziali e processuali del tutto identiche ed omogenee fra loro e tra i quali non si può neppure escludere, almeno potenzialmente, l'esistenza di un conflitto di interessi, come nella specie, non è ammissibile.

Il Tribunale chiarisce che “la giurisprudenza altrettanto pacifica e stabilizzata di quella sopra richiamata ha, infatti, concluso che il ricorso collettivo - proposto da una pluralità di soggetti - è ammissibile solo ove non sussista un conflitto di interessi, anche potenziale, tra i ricorrenti medesimi, e che deve ritenersi onere di parte ricorrente specificare le condizioni legittimanti e l'interesse di ciascuno dei ricorrenti, in quanto tale situazione impedisce sia all'Amministrazione emanante, sia al Giudice di controllare il concreto e personale interesse dei ricorrenti e l'omogeneità e non confliggenza degli interessi dei singoli; onere non assolto nello specifico dai ricorrenti interessati (cfr. Cons. Stato, sez. V, 21 giugno 2013, n. 3418; id.sez. III, 15 maggio 2013, n. 2649; id, 25 giugno 2019, n. 4363; Tar Campania, Napoli, sez. II, 26 febbraio 2018, n. 1241; Tar Lazio, Latina, 9 maggio 2017, n. 303; Tar Lombardia, Milano, sez. III, 23 novembre 2016, n. 2195)”. In base a queste considerazioni, “il ricorso collettivo introduttivo e gli atti recanti motivi aggiunti analogamente proposti vanno dichiarati inammissibili per carenza dei requisiti prescritti ai fini della valida proposizione di un'impugnazione cumulativa”.

Istituzione di un attestato di merito con relativo nastrino per il personale impiegato nell'emergenza nazionale Covid-19

Nel marzo scorso, la Segreteria Nazionale aveva inviato al Dipartimento una richiesta di chiarimenti in ordine ai criteri di conferimento del nastrino previsto per il personale impiegato nella fase emergenziale dell'epidemia COVID-19. Si riporta di seguito la risposta dell'Ufficio Relazioni Sindacali:

“La Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato ha preliminarmente rappresentato che, con decreto datato 23 settembre 2020, il Signor Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, ha istituito un attestato di merito, con relativo nastrino, che ha come destinatario il personale della Polizia di Stato impiegato in servizi sul territorio per l'emergenza nazionale connessa al "Covid 19".

Con riguardo al quesito posto da codesta Segreteria Nazionale, in ordine ai criteri di valutazione, pur riconoscendo il merito del personale impiegato nell'emergenza pandemica in atto, è stato ritenuto di non potersi discostare, neanche in questa specifica circostanza, dalle indicazioni fornite con circolare n. 333/C/2/9008B/2010 del 21 giugno 2020 della Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato.

Il nastrino va considerato quale onorificenza riconosciuta al personale in applicazione del Regolamento di Servizio dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza e, in quanto tale, rilasciata dal vertice massimo della Amministrazione. La valutazione premiale è stata riconosciuta estendendo al massimo la platea degli aventi diritto senza, tuttavia, andare oltre i criteri generali di valutazione dell'onorevole servizio richiesto per il riconoscimento delle onorificenze. È stato, altresì, rappresentato che il personale gravato da sanzioni disciplinari ha la possibilità, ove vi siano i presupposti, di chiedere la riabilitazione.

Qualora quest'ultima non sia stata richiesta, la valutazione, come previsto dalla citata circolare, opera da parte dell'Autorità competente alla concessione, sulla base del numero dei precedenti disciplinari, della motivazione degli stessi e della loro collocazione temporale.”

Servizio assistenza fiscale SIULP – OK CAF



OK CAF SIULP nasce dall'esigenza di fornire ai nostri iscritti un servizio di consulenza fiscale che, unito al servizio di assistenza pensionistico, possa essere un valido strumento per risolvere le varie problematiche direttamente online e senza perdite di tempo.

Entrambi i servizi sono offerti attraverso una soluzione completa e capace di gestire, con moduli applicativi funzionali e in maniera semplice e intuitiva, la propria posizione fiscale.

Compilazione Modello 730 - Modello Redditi persone fisiche - Attestazione ISEE - F24 per il pagamento dell'IMU - Istanza per l'assegno nucleo familiare - Successioni

Per tutte le informazioni visita il portale servizi.siulp.it

tratto da: Siulp Collegamento Flash numero 29/2021 del 23 Luglio 2021

Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 email: nazionale@siulp.it
Direttore Responsabile Felice Romano Stampato in proprio Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123